



CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI

Commenti

**CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI sulla
bozza per consultazione OIC**

**“Applicazioni IAS/IFRS - *Impairment* e
avviamento ”**

18 APRILE 2009

Brevi osservazioni sulla bozza per consultazione OIC “Applicazioni IAS/IFRS - *Impairment* e avviamento”

Il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC), con il supporto tecnico della “Commissione per le norme e i principi contabili”, ha esaminato il documento dall’Organismo Italiano di Contabilità “Applicazioni IAS/IFRS - *Impairment* e avviamento” ed è lieto di rispondere all’invito a fornire commenti in merito.

Si riportano di seguito le principali osservazioni emerse nell’analisi del documento:

- condivisione dell’idea di emanare un documento sull’applicazione della tecnica di *impairment* e condivisione dell’impostazione generale del documento;
- richiesta di presentare maggiori indicazioni ed esemplificazioni applicative;
- richiesta di inserimento delle disposizioni introdotte nello IAS 36 per mezzo degli “Annual Improvements 2008”;
- condivisione della qualificazione economico-reddituale dei flussi finanziari necessari per determinare le *Cash Generating Unit*;
- previsione di ulteriori analisi ed approfondimenti nella scelta dell’EBITDA, quale base per identificare i flussi finanziari;
- condivisione nell’escludere le poste di capitale circolante dalla determinazione della configurazione del valore contabile delle CGU;
- richiesta di maggiore attenzione da riporre - soprattutto in questo periodo di crisi finanziari - alle *disclosure* concernenti le assunzioni adottate;
- condivisione dell’impostazione di utilizzare coerenti flussi economici per la determinazione del *terminal value*;
- richiesta di specifiche tecniche riguardanti lo sviluppo del tasso di attualizzazione con particolare riferimento, tra le altre tematiche considerate, ai seguenti elementi: coefficiente “beta”; premio di rischio; rapporto *Debt/Equity*;
- previsione di ulteriori precisazioni relative all’allocazione della perdita complessiva della CGU alle singole attività; e
- richiesta di ulteriori integrazioni (esame IFRIC 10 e ulteriori casi in cui è possibile procedere all’*impairment*).

Le osservazioni sopra indicate sono illustrate e commentate nel documento allegato.

1. Premessa e osservazioni sostanziali generali

Prima di procedere all'esposizione di alcuni brevi commenti riguardanti nello specifico il documento in consultazione, si ritiene opportuno esporre delle considerazioni di carattere generale.

Condividiamo l'idea di emanare un documento volto ad analizzare gli aspetti contabili dello IAS 36 *Riduzione di valore delle attività*; il documento in consultazione, che, così come statuito in premessa, intende fornire un completamento alle Guide Operative sugli aspetti applicativi degli IAS/IFRS (la Guida 2 e la Guida 3), può risultare particolarmente utile agli operatori interessati a detta disciplina, se la sua versione definitiva raggiungerà gli obiettivi che si prefigge.

1.1 Un'osservazione preliminare

Il documento dimostra di aver correttamente individuato qual è il punto debole di tutta la costruzione relativa all'abbandono del processo di ammortamento e la sua sostituzione con l'*impairment* per gli immobilizzi immateriali "a vita indefinita" ed in particolare per l'avviamento. Lo IAS 36, nella previgente versione, al paragrafo 79, riconosceva espressamente che l'avviamento non genera flussi finanziari indipendentemente da altre attività o gruppi di attività e quindi il suo "valore recuperabile" si determina (noi diremmo si *stima*) attraverso "l'*unità generatrice di flussi finanziari al[la] quale l'avviamento appartiene*". Orbene, finché il complesso aziendale acquisito, cui l'avviamento si riferisce, conserva una propria individualità all'interno dell'azienda acquirente, è teoricamente verificabile la persistenza di quelle caratteristiche che avevano consentito di riconoscere un determinato valore all'avviamento al momento dell'acquisto. Non appena, però gli elementi costituenti tale complesso aziendale si disperdono, fondendosi all'interno del sistema dell'azienda acquirente, sfuma qualsiasi possibilità di autonoma valutazione dell'avviamento, tanto che lo stesso IAS 36 prevede la necessità di "riaggregare" artificialmente insieme funzionanti di elementi, chiamati *unità generatrici di flussi finanziari*, che nulla hanno a che vedere con il sistema aziendale al quale era stata riconosciuta la particolare caratteristica denominata "avviamento".

Come dicevamo, il documento ha ben presente il problema, tanto che al paragrafo 3.2 riferisce in merito ad una corrente di pensiero secondo la quale "la verifica della riduzione di valore dell'avviamento" può "essere effettuata solamente a livello di impresa", tesi, questa, respinta dallo IASB, "che ha invece sostenuto che il più alto livello oltre il quale non si può andare per effettuare tale verifica è quello del settore operativo di competenza".

Il documento commenta la questione invitando a sviluppare “sistemi aggiuntivi di analisi e rendicontazione”, capaci - riteniamo - di spezzare l’attività unitaria di un’impresa in più unità generatrici di flussi finanziari; presumibilmente una per settore operativo. A questo punto osserviamo che l’impresa interessata potrebbe svolgere un’attività non suscettibile di tale “frattura”, ad esempio perché esiste un solo settore operativo, o comunque perché l’attività è oggettivamente inscindibile: in questo caso, nessuna delle previsioni riportate consentirebbe di procedere alla verifica attraverso la previsione di flussi finanziari “in entrata”, che devono essere “*ampiamente indipendenti dai flussi finanziari in entrata generati da altre attività o gruppi di attività*” (IAS 36 (2003), par. 5).

Sarebbe opportuno che il documento prevedesse cosa si debba fare nel caso prospettato, che è ben lungi dall’essere infrequente.

1.2 Gli aspetti applicativi

In linea generale il documento ha un buon sviluppo logico, in quanto ricalca la struttura dello IAS 36, senza però offrire particolari chiarimenti sugli aspetti applicativi più controversi.

Già nella Guida Operativa 3 si sono esaminati, per ogni principio, alcuni aspetti applicativi, che non hanno tuttavia esaurito la casistica relativa allo IAS 36.

La necessità di ulteriori approfondimenti risulta evidente da un’importante considerazione contenuta nel paragrafo 3.1.1 del documento, che si riferisce al “fenomeno CGU”, ma che si può estendere non solo all’intero *standard* 36, ma all’insieme degli IAS/IFRS: l’assoluta mancanza di “principi generali” fa sì che gli *standard* trattino normalmente le diverse materie, emanando regole riferite alle singole fattispecie, spesso limitandosi “*a fornire alcuni esempi necessariamente generici*”.

Sembrerebbe, quindi, più che opportuno inserire indicazioni applicative, onde eliminare o circoscrivere al massimo i numerosi ambiti di incertezza che sorgono nell’affrontare i profili operativi.

Nel documento, invece, non sono presenti esempi.

Inoltre, la predisposizione di un documento teso a leggere in chiave applicativa le disposizioni dello IASB in materia di *impairment* risulta oltremodo opportuna alla luce della recente e problematica crisi finanziaria.

Le note, recenti e perduranti vicissitudini generate dalla crisi economica e finanziaria hanno prodotto la necessità che le imprese debbano porre una particolare attenzione all'applicazione della disciplina relativa alle perdite di valore. Occorre in particolare indagare il significato e l'interpretazione da attribuire agli indicatori di *impairment* che lo IAS 36 prevede nel contesto odierno di forte depressione dei prezzi e dei tassi. Pertanto, anche un esempio di come tali vicissitudini si riflettano *sull'impairment test* sarebbe certamente di somma utilità.

Nel documento in commento, invece, tranne alcuni rari e generici accenni, non si rinvencono specifiche indicazioni sugli effetti sugli *impairment test* derivanti dalla congiuntura economica negativa.

L'attuale situazione, per esempio, può influenzare fortemente la determinazione del *fair value* (per es. in materia di individuazione dei fattori esterni da cui può essere desunta una perdita di valore), così come può incidere sulla determinazione dei tassi di attualizzazione e, conseguentemente, sulla determinazione del valore d'uso.

Mancano, inoltre, indicazioni concernenti l'applicazione dell'*impairment test* alle partecipazioni in controllate, collegate e joint venture.

In sintesi, la mancanza di indicazioni applicative rischia di ridurre il valore esplicativo dell'elaborato.

2. Osservazioni specifiche

2.1. Ambito di applicazione e versione dello IAS 36 esaminata

Sarebbe utile, considerando la frequenza delle modifiche apportate agli IAS/IFRS, inserire in premessa quale versione dello IAS 36 è oggetto di disamina nel documento OIC (ad esempio "Il documento in oggetto analizza le disposizioni dello IAS 36 in vigore al 31/3 come da IAS omologato dal Regolamento CE ...).

Si rileva, infatti, che il documento non sembra tenere in considerazione i pertinenti "miglioramenti" apportati dallo IASB per mezzo degli "*Annual Improvements 2008*" (omologato con Reg. CE n. 70/2009 del 23 gennaio 2009), concernenti le informazioni da fornire in merito alle stime adottate per valutare i valori recuperabili delle CGU che incorporano il valore dell'avviamento o di altre attività immateriali aventi vita utile indefinita. [IAS 36, par. 134, lettera (e)].

Tali indicazioni entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2009, anche se è permessa un'applicazione anticipata. Tale fatto dovrebbe essere riportato ed evidenziato all'interno del documento (par. 11.3.1),

considerando che per il riferimento allo IAS 23 in nota, tale precisazione è presente.

2.2. Rapporto tra *impairment* da IAS 36 e durevolezza della perdita

Pur comprendendo che il documento ha finalità applicative e che si riferisce alla realtà delle imprese che redigono i propri bilanci in conformità agli IAS/IFRS, potrebbe essere utile specificare, per maggiore chiarezza e per confronto con la tradizione contabile nazionale, il rapporto tra *impairment* da IAS 36 e concetto di perdita durevole di valore, al fine di evidenziare che lo IAS 36 non richiede il requisito della durevolezza della perdita di valore ai fini della sua contabilizzazione, e per evidenziare che, tuttavia, quando il valore recuperabile è determinato come valore d'uso e, quindi, mediante l'attualizzazione dei futuri flussi finanziari, la perdita di valore derivante dallo IAS 36 presenta anche i requisiti della durevolezza (spiegandone i motivi).

2.3. Maggiore evidenza del limite massimo delle CGU o gruppi di CGU (Cap. 1)

La nota del diagramma di flusso riportato nel cap. 1.4 richiama i “limiti dell'IFRS 8”, senza specificare da cosa sono costituiti, nell'attività di raggruppamento verso l'alto dei gruppi di attività per l'individuazione della CGU. Come detto nelle premesse, appare opportuno, a maggior chiarimento, modificare la nota come segue “la CGU o il gruppo di CGU non deve essere maggiore di un settore operativo determinato in conformità all'IFRS 8, Settori operativi”.

2.4. *Cash generating unit* (Cap. 3)

Il paragrafo 3 del documento si occupa della definizione di CGU (caratteristiche), nonché di alcuni problemi particolarmente rilevanti in ordine alla allocazione dell'avviamento e delle attività centralizzate (par.3.2 e 3.3), al valore contabile (par. 3.4) e alla allocazione delle perdite per riduzione di valore.

Si ritiene corretto, come previsto dal documento, escludere le poste di capitale circolante dalla determinazione della configurazione del valore contabile delle CGU, in quanto i saldi risultano già sottoposti separatamente a verifica di valore.

Inoltre, in periodi di economia “rallentata” che comportano notevoli incertezze di scenario - che possono influire in maniera significativa anche nella individuazione dei perimetri delle unità di business - e che richiedono una maggiore attenzione nelle stime sui flussi futuri (in particolare per ciò che riguarda la coerenza e l'equilibrio delle

assumptions poste a base dei modelli di valutazione), sarebbe importante che il documento si occupasse anche dei mutamenti dei criteri e/o della allocazione di determinate attività a differenti CGU rispetto a quelle dei passati esercizi.

Lo IAS 36 tratta del problema ai paragrafi 72 e 73 e richiede una *disclosure* sul punto al paragrafo 130 lett. d) punto iii) (vedi anche par. 11.2.2 pag.33 del documento OIC).

Sarebbe perciò utile disporre di indicazioni nel caso che “*l’aggregazione di attività utilizzate per identificare l’unità generatrice di flussi finanziari è cambiata dall’ultima stima del valore recuperabile dell’unità generatrice di flussi finanziari*” e si renda di conseguenza necessario “*una descrizione della metodologia corrente e precedente di aggregazione delle attività e le ragioni per cui è cambiato il criterio con cui l’unità generatrice di flussi finanziari è stata identificata*”.

2.5. Metodologie di calcolo dei flussi finanziari (Cap. 4)

Il capitolo 4 del documento OIC riporta alcune considerazioni di base, del tutto condivisibili, in particolare per quanto riguarda i limiti alla previsione analitica dei flussi finanziari (cinque anni a meno che non si sia in grado di dimostrare una efficace capacità di previsione oltre che fiducia nella possibilità di raggiungere i risultati previsti, che è anche la raccomandazione recentemente fornita dagli Organismi di Vigilanza - vedi Comunicato congiunto di Consob, Banca d’Italia e ISVAP del 6 febbraio 2009), sulle cautele da adottare per considerare i flussi previsionali (vedi anche par. 5.2.) e il tasso di crescita.

Si rileva, marginalmente, che i flussi finanziari nella loro configurazione *unlevered*, non escludono gli oneri fiscali. Più precisamente, lo IAS 36 prevede che venga utilizzata una versione *unlevered* dei flussi finanziari (cioè con esclusione degli oneri e delle altre componenti finanziarie), senza inoltre considerare gli oneri fiscali. Dire, viceversa, che va considerato il metodo valutativo DCF nella sua versione *unlevered* “*ossia di flussi finanziari al lordo degli oneri finanziari e fiscali*” sembra una inesattezza terminologica, in quanto, come già detto, i flussi *unlevered* prendono solitamente in considerazione anche gli oneri fiscali.

Per quanto concerne il calcolo del “valore terminale”, si condivide l’impostazione di utilizzare coerenti flussi economici (es.: EBITDA o, premesso quanto detto in seguito, altro flusso economico).

Sempre con riferimento alla determinazione del *terminal value*, sarebbe forse più chiaro, anche per ciò che viene illustrato in seguito (paragrafo 6.1), dare maggiore spiegazione del secondo addendo della formula, dove entra in discussione il tasso di crescita “g” secondo la canonica configurazione:

$$TV = F(n) \times (1 + g) / (WACC - g)$$

Per quanto riguarda i flussi scontati o ponderati con le probabilità, pare che tali tecniche siano utilizzabili solo da chi dispone di numerose informazioni e modelli di analisi assai evoluti e sarebbe preferibile che un simile approccio fosse raccomandato solo per le entità che li posseggono (informazioni e adeguati *skills*).

È opportuna la precisazione di utilizzare tassi nominali quando si utilizzano flussi finanziari nominali e tassi reali quando, viceversa, si utilizzano flussi finanziari reali (par. 6.2). Può, però, nascere qualche problema nella previsione dei tassi di inflazione a lungo termine, data anche la circostanza che il *terminal value* (che è il flusso di cassa scontato più in là nel tempo) è spesso la componente di maggior rilievo del valore totale di una attività o di una CGU. In questo senso è forse utile prevedere una specifica *disclosure* sui tassi di inflazione attesi. Nello stesso senso potrebbe andare una raccomandazione tesa ad esplicitare le fonti dalle quali si è tratta la determinazione del saggio di crescita da applicare al *terminal value*, specie se riferiti a tassi di crescita a lungo termine della produzione, riferito a paesi, settori industriali o mercati.

Ugualmente opportuno appare scoraggiare l'utilizzo della rendita perpetua al *terminal value*, dato che è normalmente contrario al buon senso che un'attività economica abbia la capacità di produrre flussi finanziari senza limiti di tempo. Posto che, come già ricordato, la componente data dal *terminal value* è il più delle volte maggiormente rilevante di quella che scaturisce dalla previsione analitica dei flussi finanziari, ci si chiede se non sia il caso di fornire qualche maggiore indicazione circa l'arco di tempo sul quale misurare il valore residuo di un'attività o di una CGU.

Ancora, può essere opportuno un richiamo ai principi generali dell'Appendice A dello IAS 36, dove (A3 lett. a) si raccomanda che “*i tassi di interesse utilizzati per attualizzare i flussi finanziari dovrebbero riflettere ipotesi coerenti con quelle dei flussi finanziari stimati*” in modo da non duplicare effetti connessi ad alcuni presupposti.

Infine, appare necessario esplicitare *a priori* i rischi rispetto ai quali i flussi attesi sono stati già assestati. Inoltre bisogna stabilire se utilizzare più tassi di attualizzazione per coprire l'intero arco temporale di riferimento dell'analisi. Infine, è fondamentale riferirsi sempre anche a dei parametri di mercato, che in alcuni casi di valutazione rendono l'azienda oggetto di analisi coerente con il contesto di riferimento.

2.6. Individuazione dell'EBITDA come misura dei futuri flussi finanziari (Cap. 4-6)

Si condivide l'impostazione di richiedere una qualificazione economico-reddituale dei flussi finanziari; in quanto è l'esistenza di un reddito che supporta l'iscrizione dell'avviamento nell'attivo dello stato patrimoniale.

A questo proposito, appare, poi, fondamentale motivare la scelta dell'EBITDA quale flusso finanziario da attualizzare: poiché è al lordo degli ammortamenti e di altri costi effettivi, seppur temporaneamente non monetari. Si ritiene, infatti, che il flusso finanziario da attualizzare debba essere un flusso "prelevabile" e quindi comunque vicino al concetto di margine netto.

2.7. Il tasso di attualizzazione (Cap. 7)

Sulla scelta di utilizzare il WACC non sembra sussistere alcuna perplessità.

Tuttavia, è forse utile evidenziare i seguenti aspetti.

- Per quanto riguarda il coefficiente beta, bisognerebbe dire qualcosa di più. In particolare se si ritiene corretto, ad esempio, utilizzare dei beta medi di un campione di imprese comparabili, rilevabili da fonti attendibili, in un periodo ritenuto significativo (es. ultimi sei mesi), ovvero altri metodi. Inoltre, i beta solitamente disponibili sulle varie fonti che non siano banche dati di operatori specializzati (solitamente disponibili a pagamento) sono c.d. "*beta levered*", ovvero che tengono già conto della struttura finanziaria delle imprese campione (più correttamente, incorporano già il rischio finanziario ed il rischio operativo dell'impresa). Secondo la prassi e la dottrina di finanza aziendale, il beta da utilizzare dovrebbe essere dapprima depurato della componente finanziaria delle imprese campione (ottenendo il beta *unlevered*), componente che andrebbe successivamente aggiunta, per tenere conto del rischio operativo e finanziario dell'entità. In altre parole, si chiede se occorre considerare il beta *relevered* nel calcolo del WACC o se sono accettabili o preferibili altre configurazioni, tenuto anche conto che lo IAS 36, appendice A19, dispone che "*Il tasso di attualizzazione è indipendente dalla struttura del capitale di un'entità e del modo in cui l'entità ha finanziato l'acquisto dell'attività poiché i flussi finanziari futuri che ci si attende deriveranno da un'attività non dipendono dal modo in cui l'entità ha finanziato l'acquisto dell'attività*". In particolare, se è accettabile utilizzare i beta che sono utilizzati negli studi degli analisti sul titolo della società. Infine, se è opportuno, data la sensibilità del modello anche a questo parametro, dare una appropriata *disclosure* del procedimento adottato per la determinazione del beta.

- Per quanto riguarda il premio al rischio, qualche indicazione in più rispetto alla attenzione da riservare a situazioni complesse ed al richiamo alla soggettività del valutatore (paragrafi 7.1.1 e 7.1.5) - certamente ineliminabile - sarebbe auspicabile.
- Sempre con riferimento a quanto disposto dall'appendice A 19 dello IAS 36, è previsto (par. 7.1.3) che il rapporto *Debt/Equity* sia derivato “con riferimento ad un'impresa quotata operante con le medesime attività” e dunque prescindendo dalla struttura finanziaria concretamente adottata dall'impresa. Si chiede se ciò possa essere fatto estrapolando un campione significativo di società quotate con medesime attività in un dato arco temporale (es. media dei dati rilevabili con riferimento agli ultimi due bilanci e due semestrali) e se, con riferimento a società non quotate IAS *adopter* (o comunque per quelle società per le quali non si dispone di un campione significativo relativo a società quotate), è comunque accettabile fare riferimento alla struttura finanziaria specifica della società.
- Sempre con riferimento al paragrafo 7.1.3, viene indicato che “la determinazione dell'equity e dell'indebitamento si deve riferire all'intero arco temporale di proiezione”. Nel caso in cui si faccia riferimento alla struttura finanziaria concretamente adottata dall'impresa, le modifiche della stessa struttura finanziaria lungo l'arco di previsione temporale analitica (e rilevate dai piani in quanto evidenzino anche come si modificano gli stati patrimoniali dell'impresa nel tempo) hanno una diretta influenza sul WACC, che recepisce le variazioni del rapporto *Debt/Equity*. Ci si chiede come sia possibile rispettare la prescrizione quando invece di considerare la struttura finanziaria propria dell'impresa ci si debba invece riferire “ad una ipotetica impresa quotata operante con le medesime attività” (eventualmente individuata con una metodologia quale quella sopra riportata) della quale è nota la struttura attuale e passata, ma difficilmente determinabile quella prospettica.
- E' necessario esplicitare *a priori* i rischi rispetto ai quali i flussi attesi sono stati già assestati. Inoltre bisogna stabilire se utilizzare più tassi di attualizzazione per coprire l'intero arco temporale di riferimento dell'analisi. Bisogna garantire una coerenza tra i tassi di attualizzazione ed i flussi di risultato, poiché bisogna stabilire se questi vadano configurati al netto o al lordo delle imposte. Infine, è fondamentale riferirsi sempre anche a dei parametri di mercato, che in alcuni casi di valutazione rendono l'azienda oggetto di analisi coerente con il contesto di riferimento.

2.8. Fair value (Cap. 8)

Semberebbe, inoltre, corretto (in tal senso anche la Guida OIC 3 capitolo 17 par.3 pag. 160) riportare la seguente gerarchia prevista dallo IAS 36 per determinare il *fair value*:

- Prezzo pattuito in un accordo vincolante di vendita stabilito in una operazione tra controparti indipendenti;
- Prezzo di mercato (purché attivo) dell'offerta attuale;
- Prezzo di mercato dell'operazione più recente (in assenza di significativi cambiamenti nel contesto economico);
- Recenti transazioni per attività similari effettuate all'interno dello stesso settore industriale.

L'ultima indicazione fornita dal paragrafo 8.1 del documento, sconsiglia il ricorso a tecniche valutative per la rilevazione di *impairment* di una CGU in assenza di mercati attivi, con una serie di motivazioni in larga parte condivisibili.

Tuttavia, la formulazione utilizzata sembra indicare un comportamento prescrittivo, e la conseguenza di tale impostazione potrebbe essere che nella valutazione di *impairment* di una CGU (in assenza di mercati attivi) occorre, di norma, riferirsi al valore d'uso.

È dunque forse più opportuno fornire una indicazione in positivo: ovvero che in assenza di mercati attivi è possibile ricorrere alla valutazione al *fair value* fornendo adeguata motivazione che il metodo utilizzato è idoneo a superare i limiti indicati che potrebbero far perdere di significatività alla valutazione riportati nel testo.

Per esempio, nel settore bancario, dove i multipli di mercato rilevati in epoche antecedenti possono aver perduto di significato, si assiste a valutazioni fondate su transazioni comparabili che si possono ritenere sempre valide, quando prendono in esame alcuni dati fondamentali (patrimonio di vigilanza, depositi, numero, distribuzione redditività di sportelli, ricavi e margini, numero di dipendenti ecc.) che sono espressione di una capacità di generare (o mantenere) valore nel corso del lungo periodo e, così, in grado di attenuare l'effetto portato dalla volatilità dei mercati.

Il documento potrebbe fornire - come accennato in precedenza - ulteriori indicazioni agli operatori in merito all'applicazione delle disposizioni dello IASB in situazioni anomale come quelle presentate dai mercati finanziari nel corso del 2008.

3 Proposte di integrazione

3.1 Precisazioni necessarie sui limiti nel processo di allocazione alle singole attività della perdita complessiva evidenziata sulla CGU (Capitolo 3)

Il capitolo 3.5 non sembra esplicitare e cogliere a pieno uno degli elementi di portata concettualmente più rilevante dello IAS 36. Nel processo di allocazione della eventuale perdita determinata con riferimento alla intera CGU il principio pone infatti come limite massimo alla allocazione della perdita sul singolo bene il suo *fair value* (IAS 36, par. 105). In sostanza la allocazione della perdita complessiva della CGU alle singole attività può essere effettuata *pro rata* fino a concorrenza del valore di mercato o d'uso delle singole attività dovendosi procedere alla non iscrizione della eventuale ulteriore svalutazione che dovesse residuare al termine del processo di allocazione pro quota nel rispetto di tale limite, a meno che non ricorrano le condizioni di iscrizione di una passività secondo disposizioni previste da altri principi IAS.

La logica alla base di tale approccio è rappresentata nella sezione delle *basis of conclusion* che segue:

“BCZ23 The requirement that recoverable amount should be the higher of net selling price and value in use stems from the decision that measurement of the recoverable amount of an asset should **reflect the likely behaviour of a rational management.**

BCZ22

- (a) if an asset's net selling price is higher than its value in use, a rational enterprise will dispose of the asset. In this situation, it is logical to base recoverable amount on the asset's net selling price to avoid recognising an impairment loss that is unrelated to economic reality.
- (b) if an asset's net selling price is greater than its value in use, but management decides to keep the asset, the extra loss (the difference between net selling price and value in use) **properly falls in later periods because it results from management's decision in these later periods to keep the asset.**

In sostanza la iscrizione di una attività appartenente alla CGU ad un valore inferiore a quello di mercato non sarebbe coerente, pur in un contesto complessivo di CGU che evidenzi una svalutazione, con una scelta razionale di management di procedere alla cessione del singolo bene; in particolare le perdite conseguenti alla scelta non razionale di continuare ad impiegare le *asset* in alternativa alla loro cessione rappresenterebbero una competenza degli esercizi in cui la decisione di mantenere l'attività dovesse in futuro continuare a perpetrarsi.

Il paragrafo così come attualmente formulato non appare in linea con tale impostazione e se ne suggerisce pertanto la riformulazione in tal senso.

3.2. Integrazioni inerenti al mancato riferimento all'IFRIC 10 in tema di divieto di ripristini di valore dell'avviamento precedentemente svalutato in un bilancio intermedio (Cap. 10)

L'IFRIC 10 ha risolto il rilevante dubbio che si era posto nella pratica in merito all'esistenza dell'obbligo o del divieto di stornare le perdite per riduzione di valore rilevate sull'avviamento (e sugli investimenti in strumenti rappresentativi di capitale e in attività finanziarie iscritte al costo) in un bilancio intermedio redatto secondo lo IAS 34, nel caso in cui la perdita non sarebbe stata rilevata, o sarebbe stata rilevata in misura inferiore, se la verifica di *impairment* fosse stata effettuata solo alla successiva data di bilancio.

L'IFRIC 10, nel dare soluzione al un conflitto letterale tra le previsioni dello IAS 34 e dello IAS 36 e 39, prevede che la svalutazione dell'avviamento (e di investimenti in strumenti rappresentativi di capitale e in attività finanziarie iscritte al costo) rilevata in un bilancio intermedio redatto secondo lo IAS 34 non può essere comunque stornata alla successiva data di chiusura annuale del bilancio se i presupposti della svalutazione sono venuti meno.

L'IFRIC ha quindi concluso che il divieto di stornare le perdite rilevate per riduzione di valore relative all'avviamento (IAS 36, par. 124) prevale rispetto alla disposizione più generale dello IAS 34 secondo cui la periodicità dell'informativa di un'entità non dovrebbe influenzare la determinazione dei risultati annuali (IAS 34, par. 28).

Di tale aspetto applicativo non si dà menzione nella bozza di documento OIC (in particolare nel par. 10)

Si rileva che il bilancio intermedio, o infrannuale, non è contemplato dal codice civile e pertanto le norme imperative che regolano l'approvazione del bilancio e le sue conseguenze si applicano al solo bilancio d'esercizio. Anche i soggetti che adottano gli IAS/IFRS per scelta o per obbligo devono sottostare a tali disposizioni; tutto ciò potrebbe comportare problemi interpretativi ed applicativi.